Comune di Pioraco

Provincia di Macerata

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

IN MERITO PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.11.2022
"REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2021 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 n. 175 E S.M.I."

L'Organo di Revisione

Dott. Andrea Cervellini

L'anno 2022, il giorno 2 del mese di dicembre, il sottoscritto, Dott. Andrea Cervellini, Revisore Unico dei conti dell'Ente, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 05/03/2021, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

Vista la Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28 Novembre 2022 avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipate pubbliche detenute al 31.12.2021 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.*";

- richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n.3 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- visto lo Statuto Comunale;
- considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato "Decreto correttivo");
- visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 4, c.1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- preso atto che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

  – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

  "a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- sottolineato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., fatta salva la revisione straordinaria, entro il 30 dicembre di ogni anno l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando eventuali piani di riassetto o di razionalizzazione, che comprendano anche la messa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni stesse;
- tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;

2) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 milioni di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- sottolineato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
- preso atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e alla normativa vigente;
- esaminato l'art. 26, co. 11, del T.U.S.P., per il quale "*Salva l'immediata applicazione della disciplina straordinaria di cui all'art.24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art.20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*";
- rilevato che il Comune di Pioraco con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, comprensivo di Relazione descrittiva, alla proposta di deliberazione oggetto di parere, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutte le informazioni secondo anche quanto previsto dalle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. 175/2016";

- sottolineato che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della proposta di delibera di cui all'oggetto;
- preso atto che fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
  - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis D.L. n. 138/2011 e s.m.i. amche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pioraco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
  - in società che, alla data di entrata del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.
- considerato che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;
- visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- preso atto del parere reso dal Responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;
- preso atto del parere reso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, dal Responsabile del servizio finanziario.
- Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/IMPR/2017 del luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.11.2022, "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2021 ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.*", e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegato A), parte integrante e sostanziale del provvedimento in cui si evince che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e di seguito si evidenzia quanto indicato nella relazione allegata:

- ***CONTRAM RETI S.P.A. (quota di partecipazione 2,561%) – mantenimento***
- ***CONTRAM S.P.A. (quota di partecipazione 1,986%) - mantenimento***
- ***COSMARI SRL (quota di partecipazione 0,380%) – mantenimento***
- ***"UNIDRA-UNIONE AZIENDE IDRICHE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (UNIDRA SOC. CONS. A R.L.)" (quota di partecipazione 1,963%) – mantenimento***

- T***A.S.K. – TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE S.R.L. (quota di partecipazione 0,020%) – mantenimento***

Il sottoscritto Revisore raccomanda di:

- incaricare il competente ufficio comunale di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato;
- trasmettere la deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, quale atto di indirizzo a procedere nello stesso senso nei confronti delle società detenute, quali partecipazioni indirette per l'amministrazione comunale, dandone adeguata informazione all'Ente per le eventuali deliberazioni, qualora necessarie;
- comunicare le risultanze della deliberazione di cui alla presente proposta ai sensi dell'art.17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 21 del Decreto Correttivo;
- trasmettere la deliberazione di cui alla presente proposta alla struttura competente individuata con decreto del Mef (art. 15 del T.U.S.P.);
- inviare copia della deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo delle Marche della Corte dei Conti, secondo le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, del T.U.S.P. e dell'art. 21 del decreto Correttivo.

Civitanova Marche, lì 2 Dicembre 2022.

L'Organo Unico di Revisione

Dr. Andrea Cervellini